

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Ritiro della proposta sospensiva del senatore Alberto della Marmora — Incidente intorno a due lettere del presidente del Magistrato di Cassazione di Napoli relative al progetto medesimo — Osservazioni sull'ordine della discussione dei senatori Alfieri, D'Azeglio Roberto, Siccardi, Della Torre, D'Angennes, e dei ministri di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica — Emendamento del senatore D'Azeglio Roberto — Parlano intorno ad esso i senatori Pallavicino-Mossi, De Margherita, Sauli, Di Calabiana, Siccardi, Masio e De Fornari — Proposte sull'ordine della votazione — Reiezione dell'emendamento del senatore D'Azeglio Roberto, non che della proposta di votazione per squittinio segreto e dell'articolo primo del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

QUARULLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, il quale è senza osservazioni approvato.

PROVANA, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

806. Quarantacinque individui del comune di Verrès, provincia d'Aosta;

807. Settantadue individui di Transella, provincia d'Ivrea; Fanno istanza presso il Senato acciò voglia adottare il progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

808. I vicari, provicari forensi, parrochi e sacerdoti del vicariato di Santa Maria Maggiore, provincia di Domodossola;

809. Cinquantaquattro sacerdoti della diocesi di Mondovì;

810. Diciassette sacerdoti del comune di Bagnasco, provincia d'Asti;

811. Diciannove sacerdoti della diocesi di Mondovì;

Porgono istanza presso il Senato per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal deputato cavaliere Giuseppe Grizoni, a nome dell'avvocato Giuseppe Mucculitti, di 60 copie di uno scritto di questo, intitolato: *Risposta all'opuscolo: Brevi osserva-*

zioni di un cittadino algherese al progetto del cavaliere Alberto La Marmora sulla nuova circoscrizione territoriale dell'isola di Sardegna.

2° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Cuneo, di 8 esemplari degli atti di quel Consiglio.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sugli articoli della legge alla quale aprì la via la deliberazione presa nell'ultima seduta della Camera che chiuse la discussione generale, il Senato dee rammentare che il senatore Alberto La Marmora aveva proposta la sospensione della discussione di questa legge; e siccome la proposizione sospensiva deve precedere qualunque altra deliberazione, io debbo chiedere se questa proposta sia appoggiata, e qualora lo sia io accorderò la parola al senatore La Marmora.

(È appoggiata.)

Io gli accorderò la parola.

LA MARMORA ALBERTO. Io debbo al Senato ed a me stesso una franca e netta dichiarazione dei motivi per cui durante il corso dell'ultima adunanza mi feci a proporre la sospensione della discussione sul progetto di legge.

Io vi prego, signori, di credere in primo luogo che, estraneo come fui sempre ad ogni società, ad ogni spirito di parte, e consenziente in massima all'introduzione di una misura che trovasi in vigore in quasi tutti gli altri Stati cattolici, la mia proposta non provenne, da opposizione preconcepita, ma dal profondo desiderio che nutro, che fu sempre la sola mia preoccupazione politica, quello che si mantengano saldi l'onore, la pace interna, e la indipendenza del mio paese.

Signori, gettando l'altro giorno uno sguardo attorno a noi sui paesi coi quali ebbimo sinora conformità d'instituzioni politiche, io non vedeva che rovine compiute, od incominciate, o future, così che sentiva, come sento, il bisogno che abbiamo oggi più che mai di stringerci tutti in un fascio comune, di essere concordi, e soprattutto di mantenere l'armonia tra i poteri, il cui ufficio è di concorrere col Governo nella direzione della nave dello Stato, nel suo cammino per un mare non del tutto placido, nè privo di pericolosi scogli.

Così pensando, e vedendo le gravi discrepanze di opinioni che sorsero tra le persone che presero parte alla discussione generale, mi faceva allora questo ragionamento: o dopo la discussione degli articoli, che sarà forse viva, la legge passerà, al certo, per pochi voti favorevoli, oppure verrà rigettata per la preponderanza di altri pochissimi voti contrari, così che una questione da tutti quanti ritenuta di somma importanza, verrebbe in certo modo giocata ai dadi sulla differenza di tre o quattro voti *pro* o *contro*, o forse per meno ancora; non potendo avvezzare la mia mente ad un tal pensiero credei che senza un più lungo e più pacato esame non dovessimo entrare nel cimento parziale dei singoli articoli, cimento che prevedo essere più animato e forse più discorde di quello della discussione generale.

Ecco, signori, il primo motivo per cui proposi, non di rigettare senza ulteriore discussione la legge, ma di sospendere questa discussione per meglio maturare una questione che ha presa una così grande importanza.

L'altro motivo fu che, supponendo l'accettazione della legge anche ad una maggioranza da me non pensata, sarebbe essa di bel nuovo presentata all'altra Camera, ove tutto mi induce a credere che subirebbe qualche modificazione. Quindi ritornerebbe in questo recinto prima di essere presentata poi alla sanzione di quel terzo ed alto potere, cui nessuno non concederà il diritto di usare a suo turno della prerogativa, e così la legge potrebbe benissimo ritornare una terza volta alle due Camere.

Intanto (diceva l'altro giorno a me stesso), intanto si prolungherà per un tempo il di cui limite non si può prevedere, lo stato di agitazione prodotto negli animi di tutti da questa questione alla quale ben presto, o forse oggi stesso in altro luogo ne subentrerà un'altra di simil genere.

Signori, voi sapete meglio di me che questa agitazione ha già rivestito il carattere di una dissensione religiosa, e le dissensioni religiose sono, a mio avviso, il maggiore fra i dissolventi di una nazione, come quelle che penetrano più profondamente nelle famiglie, cioè nelle viscere della società, cancrena di cui bisogna troncarsi al più presto il corso, massimo quando il corpo che ne è affetto non ebbe mai tanto bisogno di serbarsi sano e robusto.

Vengo di esporvi, signori, non coll'eloquenza dell'oratore,

alla quale non pretendo, ma colla franchezza di un vecchio soldato, i due motivi che due giorni fa m'indussero a proporvi, non di rigettare la legge, ma di sospenderne la discussione, e rileverete che quella mia proposta non fu dettata da spirito di parte, ma da amore sincero per questa nostra patria, alla quale sono ancora pronto di dare il poco sangue che mi rimane ancora vivo nelle vene e le poche mie sostanze.

Giudicate dunque, signori, se sull'altare della stessa patria io non sacrificerei un vano amor proprio se ne fossi capace; no, questo amor proprio non l'ho, e ritenendo sempre per me l'opinione emessa sull'inopportunità della questione, e non volendo che per la mia proposta possano essere frazionati i voti definitivi del sì o del no *recisi* che la nazione aspetta ora da noi, io ritiro la detta proposta.

PRESIDENTE. Ritirata la proposizione del senatore La Marmora, sarebbe aperta la discussione sugli articoli.

COLLER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLER. Dichiaro di non voler riaprire la discussione generale, ma chiedo la parola perchè debbo sdebitarmi verso il magistrato cui ho l'onore di presiedere. . .

PRESIDENTE. La prego di riflettere che non può parlare qui come degnissimo presidente del rispettabile magistrato di Cassazione, ma solamente come senatore.

COLLER. Io parlo come senatore.

Mi riferisco al parere che ha dato il magistrato di Cassazione, ed ai documenti che ho diretti al presidente del Senato.

Ho letto con attenzione la relazione, e sono stato attento al riassunto del senatore De Margherita, ma non ho veduto fare il minimo cenno di due lettere da me ricevute dal primo presidente di Cassazione e dal procuratore generale di Napoli che io aveva avuto l'onore di dirigere al presidente del Senato del regno, il quale ebbe la compiacenza, in risposta alla mia lettera, di dirmi che era stato savissimo il divisamento di richiedere questi documenti, e che li avrebbe comunicati al Senato e alla Commissione per la disamina di questo progetto di legge.

Non avendo dunque sentito il menomo cenno di questi due documenti, se la Camera lo permette, pregherei che se ne dia lettura. Nel caso contrario, io ho fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Io non posso lasciar di notare che questa lettura sarebbe irregolare, perchè, chiusa la discussione generale, non si può più riaprire con tal mezzo, della lettura di documenti comunque importanti.

COLLER. Io doveva attendere per vedere se così il rapporto come il riassunto dell'onorevole relatore ne avessero fatto cenno.

PRESIDENTE. Sarebbe stato desiderabile che in tre giorni di discussione generale ella avesse presa una sola volta la parola per fare quest'istanza.

DE SONNAZ. Prego il signor presidente di mettere ai voti se il Senato intenda sentire tal lettura.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Dopo quello che ha detto l'onorevole senatore Coller, io credo che non si tratti d'altro che di leggere un parere sul merito della questione.

COLLER. Io ho comunicato, come già dissi, al presidente del Senato del regno due lettere del primo presidente di Cassazione, e del procuratore generale di Napoli, i quali appoggiano il parere del magistrato di Cassazione dello Stato, che ha opinato per il sistema italiano.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Osservo che la comunicazione delle due lettere era già stata fatta alla Commissione.

Molti senatori. Si dia lettura delle medesime.

COLLER. Se il Senato lo permette, spiegherò meglio la cosa perchè ognuno la comprenda.

Come ebbi già l'onore di dire, il parere del magistrato di Cassazione era per l'adozione del sistema italiano. Nella discussione che ebbe luogo avanti a quel magistrato (Camere unite) dove intervennero tutti i membri ed il capo del ministero pubblico, si sollevò il dubbio o l'obbietto che nel regno di Napoli questa legge non fosse ben eseguita, che avesse incontrato difficoltà, e queste fossero insuperabili. Il primo presidente credette suo debito d'interrogare il primo presidente di quel magistrato ed il procuratore generale, se veramente quelle difficoltà esistessero. La risposta fu che la legge venne sempre eseguita senza incontrare ostacoli. Questa risposta venne da due personaggi i quali, per la carica che coprono, debbono essere due sommità legali. Ma il primo presidente non vi si arrestò perchè non li conosceva, e ne richiese il cavaliere Mancini, professore di economia politica di questa regia Università, che tutti conoscono, il quale disse che veramente quei due personaggi godono somma riputazione, e sono affatto estranei ad ogni spirito di parte.

Ora pronunzi la Camera se intende che se ne dia lettura.

PRESIDENTE. Pare adunque che con queste spiegazioni ella abbia già supplito alla lettura delle lettere che desiderava far conoscere alla Camera; perciò io non mi credo più in obbligo di provocare le deliberazioni del Senato in proposito.

COLLER. Io desiderava che se ne fosse fatto cenno; del resto io ho compiuto il mio dovere.

COLL. Io ripeto la proposta del senatore De Sonnaz, di consultare cioè il Senato se intende di sentirne la lettura.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Credo che la Commissione possa essere in diritto di essere sgravata dal rimprovero che le vien fatto, perocchè non penso che ad essa incomba il dovere di riferire ed esaminare tutti i documenti che possono esserle inviati. Quando ciò fosse, l'ufficio della Commissione sarebbe gravato a segno che difficilmente potrebbe compiersi da chi è onorato del mandato del Senato.

Dirò di più: se la Camera vuole che le si dia lettura delle due lettere citate dal senatore Collier, bisognerà naturalmente che permetta che venga data lettura eziandio dei documenti che sostengono il contrario di quello che le lettere del senatore Collier verrebbero a dimostrare. In tal caso noi entreremo in una discussione sul merito del sistema del matrimonio nel regno di Napoli, il che non mi pare appartenere al Senato. In ultimo luogo farò un cenno di volo sul nome di sistema italiano. Io credo che questa parte d'Italia abbia diritto come qualunque altra di avere un sistema che si possa dire italiano: ora questo che si vuol dire italiano non è adottato che in una sola parte della penisola. Si assimila bensì ad altra legislazione, e chi vorrà esaminare questa legislazione con qualche studio vedrà che non sono identiche. Dunque si dà il nome di sistema italiano perchè praticato in una parte d'Italia, ma se si vuol considerare questo titolo come un titolo di primato, non ha, io credo, un tale diritto, per quanto merito si voglia riconoscere nel sistema raccomandato dal signor senatore Collier. (Bene!)

COLLER. Mi si permetta di rispondere. Quando ho parlato di queste due lettere dicendo esplicitamente che la Commissione non aveva fatto cenno di esse, io non intendeva già che

essa ne svolgesse il tenore e le combattesse; solo mi pare che quando un parere di tutto il magistrato di Cassazione si appoggia a queste lettere, almeno se ne dovrebbe far cenno. Io prego adunque la Camera a voler deliberare se debba o no darsi lettura di queste due lettere.

FRASCINI. Il signor senatore Collier dice che ed il magistrato di Cassazione, che egli tanto degnamente dirige, ed egli stesso in particolare tengono per il sistema che egli chiama italiano, ed allude particolarmente a quello adottato nel regno delle Due Sicilie, poichè tale è il parere di quei sommi due magistrati che egli accenna, del quale vorrebbe che si desse ora lettura. Se il signor senatore Collier è in questa intenzione realmente fondato, ha una via certa, evidente per poter giungere al suo scopo: proponga emendamenti nel corso della discussione degli articoli: in questi emendamenti inchiuda il sistema napoletano, oppure quelle parti di quel sistema che egli crede adattate al nostro paese, e sarà allora il caso in cui potrà per fondamento della sua opinione dar lettura di quei due documenti. Ma dopo che la discussione generale è chiusa parmi non essere troppo regolare che essa si schiuda: sarà negli articoli che egli potrà proporre tutto ciò che vorrà.

COLLER. Mi si permetta di parlare, di rispondere. . . . vengono di preferenza due sistemi, quello italiano ed il francese. . .

PRESIDENTE. Non è questo il momento di rispondere sul confronto dei due sistemi.

COLLER. Mi scusi, io debbo osservare al preopinante che non posso proporre emendamenti perchè trattasi d'un sistema del tutto diverso.

PRESIDENTE. Io veggio che vi sono alcuni senatori che chiedono quella lettura, altri che la contrastano: debbo perciò interrogare il Senato, perchè il presidente non ha la facoltà di riaprire con tal mezzo la discussione generale quando essa è già chiusa: al Senato solo è dato di ritornarvi, quando lo creda; io perciò invito i senatori i quali credono che debba darsi lettura di queste due lettere a volersi levare.

(Il Senato non approva.)

Tenendosi determinatamente per chiusa la discussione generale, e dovendosi passare alla discussione degli articoli, il Senato deve rammentare come al finir dell'ultima seduta io abbia avuto l'onore di rappresentargli alcune difficoltà che possono insorgere nel procedere alla discussione e votazione dei medesimi articoli, sempre quando si volesse seguire quella norma che è segnata dalla serie numerica degli articoli medesimi: io debbo anche oggi richiamare l'attenzione della Camera sullo stesso grave argomento.

Quella difficoltà muove principalmente dacchè gli articoli contenuti nei primi due capitoli del progetto di legge saranno per certo diversamente apprezzati dai votanti, secondo che dovranno essi raggiugliarli colla sorte che saranno per avere gli articoli più sostanziali contenuti nel capo 3°, nel quale si parla della celebrazione del matrimonio.

Fra i molti i quali riconoscono nel matrimonio un duplice elemento, vale a dire il contratto civile e l'elemento religioso, havvi tre distinte opinioni: poichè havvi coloro i quali vogliono lasciare a ciascheduno di questi due elementi intera, libera ed indipendente la sua sfera d'azione, senza che l'uno predomini sull'altro, senza che l'uno coll'altro si confonda.

Havvi in secondo luogo coloro i quali, ammettendo per le condizioni speciali del paese che si faccia una mescolanza dei due principii, vorrebbero però porsi in una via mezzana, nella quale essi confidano di poter soddisfare a tutte le conseguenze

che l'introduzione del principio religioso in questa legge deve trarre seco.

La terza opinione finalmente è di coloro i quali, ammettendo anch'essi questa mescolanza dei due principi, vorrebbero però che l'introduzione del principio religioso conducesse a tutte le conseguenze, anche le più avanzate, alle quali può dare passo.

In parole più specifiche, havvi tre sistemi contrapposti l'uno all'altro, vale a dire il sistema così detto francese, per il quale non si deve tener conto che delle sole disposizioni riguardanti il contratto civile del matrimonio considerato come tale; il sistema della maggioranza della Commissione, per il quale si vorrebbe modificare il sistema francese introducendovi la facoltà conceduta ai contraenti di dichiarare la necessità per essi del rito religioso; il sistema infine della minoranza della Commissione, la quale, non contenta alla scelta da farsi ad arbitrio dei contraenti di questa condizione, vuol imporre l'obbligazione del rito religioso. Ciò posto, mi pare che si troveranno ben irresoluti tutti quei votanti che appartengono alla seconda o terza opinione, i quali dovessero discutere e votare questa legge nell'ordine numerico con cui è scritta.

I primi infatti terranno per mal calcolata l'adesione che essi fossero per prestare agli articoli contenuti nel primo e secondo capitolo ogni qualvolta venga a risultare dappoi obbligatorio il rito religioso nel maritaggio; giacchè allora essi vorrebbero retrocedere piuttosto al contratto civile puro e semplice, vale a dire al sistema francese. Così del pari gli altri i quali tengono per l'obbligazione del rito religioso crederanno pericolosa la loro adesione ai primi articoli della legge, se per questi si può agevolare la via all'adesione di quelle concessioni limitate, dalle quali il loro animo rifugge.

In tale stato di cose io penso che per evitare ai primi quella titubanza, ai secondi quel timore, si debbano affrontare di primo tratto le difficoltà maggiori della materia, e si debbano sciogliere i nodi più avviluppati di questa questione, vale a dire si debba giungere direttamente agli articoli 38, 39 e 40, nei quali è tutta la difficoltà, tutta la sostanza della legge. Allora, stabilita la sorte di questi articoli, ciascuno potrà palesemente conoscere a quali articoli dei precedenti capitoli debba dare o diniegare il suo assenso. E siccome a questi tre articoli fu contrapposto un emendamento del signor senatore D'Azeglio, emendamento che li renderebbe inutili ove venisse dalla Camera adottato, perciò è che, qualora il Senato inclinasse in questa sentenza, necessario sarebbe d'incominciare dall'emendamento del senatore D'Azeglio.

Io non intendo con questo cenno d'indirizzar punto le deliberazioni della Camera; ho creduto solamente dover mio di mettere sott'occhio al Senato queste difficoltà, perchè nella sua saviezza egli vegga quale sia la via da prendersi affinché il voto nostro riesca libero e coscienzioso; e certamente nella discussione di questo preliminare argomento molto potranno giovare le parole dei signori commissari, i quali hanno così profondamente ed accuratamente studiata questa materia.

ALPIERI. La questione d'ordine proposta dall'onorevole nostro signor presidente è certo questione di molta gravità nell'occorrenza in cui ci troviamo; e quantunque non si possa disconoscere la saviezza dell'intendimento dell'onorevole presidente nel proporre di seguire quell'ordine che esso ha indicato, forse la Commissione non si crederebbe in caso di aderire a tale proposta. Essa crede invece che il miglior processo da seguirsi sia quello che sembra il più naturale e che pare debba dar luogo a minor difficoltà, a minor complicazione. Infatti l'articolo 1° del progetto a voi presentato dalla

maggioranza della vostra Commissione contiene il concetto essenziale di tutta la legge; per esso si stabilisce la massima che tutto ciò che riguarda il contratto debba rimanere separato da tutto ciò che spetta al sacramento.

Diceva l'onorevole signor presidente invece che le principali ed essenziali disposizioni del progetto di legge dovessero trovarsi negli articoli 38, 39 e seguenti, i quali fanno facoltà a coloro che professano la religione dello Stato di dichiarare nell'atto in cui procedono al contratto civile che essi intendono che un tale atto non debba aver forza se non quando sia stato susseguito dalla benedizione sacramentale.

Ma è da osservarsi che anche quando si rimuovessero queste disposizioni che la Commissione ha creduto dover introdurre per spirito di conciliazione che l'animava, per desiderio di provocare poi nell'applicazione della legge tutta quella buona volontà che può concorrere a renderne l'effetto più benefico, essa tuttavia riconosce, come sin d'allora riconosceva, che può stare il progetto di legge senza queste disposizioni.

A suo senso il progetto sarebbe nelle circostanze attuali forse produttivo di minori benefici, ma intanto nella sua essenza può stare l'articolo 1° senza che le disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40 e 41 siano mantenute. Se ci trovassimo unicamente a fronte del progetto ministeriale, non grave sarebbe la difficoltà, poichè le disposizioni anche importanti di sostanza in quanto all'applicazione, possono, quando il concetto primiero della legge fosse combattuto, essere tuttavia conservate; ma ci troviamo a fronte di un emendamento il quale sarebbe distruttivo di tutta l'economia della legge. Infatti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore D'Azeglio dice: « Gli effetti civili del matrimonio sono soltanto devoluti a quegli sposi che ne avranno ottenuto la regolare registrazione dall'ufficiale dello Stato, dopo che avranno fatto la celebrazione religiosa conformemente al culto a cui essi dichiarano di appartenere. »

PRESIDENTE. Faccio osservare che questo emendamento è stato ritirato dal signor senatore D'Azeglio, cambiato quindi e surrogato con un altro più circostanziato.

D'AZEGLIO ROBERTO. Ho creduto di doverlo semplificare nell'interesse della conciliazione delle due parti.

ALPIERI. Allora desidererei averne conoscenza.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato dell'emendamento che viene posto a vece degli articoli 38, 39 e 40; esso è così concepito:

« Per i contraenti che professano la religione dello Stato il contratto del matrimonio non s'intenderà produrre gli effetti civili che dopo la celebrazione del rito religioso. »

Il primo emendamento parlava di tutti i culti.

Il presente parla solo del culto cattolico, culto dello Stato.

ALPIERI. Quest'emendamento mi pare ridurre le cose al progetto ministeriale, meno l'articolo 23: si applicherebbe piuttosto al progetto ministeriale che a quello della Commissione; le conseguenze che da esso, quando fosse adottato, deriveranno, lascio al Senato il considerare.

Bisognerà che l'onorevole senatore autore dell'emendamento spieghi l'intendimento di esso.

D'AZEGLIO ROBERTO. L'intento del mio emendamento è stato di ridurre i termini della legge in conformità col principio cattolico da me sviluppato in tutto il discorso che ho avuto l'onore di pronunziare al Senato, e nello stesso tempo di aderire ai miglioramenti che la legge sullo stato civile ha introdotti nella parte relativa al contratto.

PRESIDENTE. Ripeto al Senato ch'io non ho inteso dar alcuna importanza all'eccitamento da me fatto di votare prima

gli articoli essenziali della legge, e per conseguenza l'emendamento che ad essi si contrappone, perchè l'emendamento deve sempre precedere, nella discussione, agli articoli cui si contrappone. Io ho creduto di sdebitarmi d'un obbligo che in me nasceva dalla considerazione delle somme difficoltà in cui si troveranno involtati i votanti quando non sappiano quale debba essere la sorte della legge nella parte più essenziale di essa, perchè fino a quando non si arriverà a sciogliere quel nodo, certamente che tutti voteranno pel sì o pel no con animo irresoluto ed incerto.

Del resto, se il Senato stima diversamente, io non ho che a seguire il pensiero suo e cominciare dall'articolo primo.

ALFIERI. A nome della Commissione io prendo a dire che essa non ha difficoltà a che si consideri l'emendamento del marchese D'Azeglio come emendamento al primo articolo del suo progetto, giacchè istituisce un sistema affatto diverso.

SICCARDI. Precisamente. . .

ALFIERI. Rimarrà solo poi a collocarlo a suo luogo.

SICCARDI. È così.

ALFIERI. Esso infatti dà luogo ad un sistema tutto diverso, ed ove venisse adottato, si dovrebbe affidare ad una Commissione appositamente nominata.

SICCARDI. Io volevo precisamente esporre al Senato la stessa considerazione che venne opportunamente recata innanzi dall'onorevole signor senatore Alfieri.

Nell'articolo primo stanno essenzialmente i due principii su di cui ha base tutto il sistema della legge: il principio di separazione dei due elementi e quello di libertà religiosa.

Quest'articolo delle tre opinioni cui l'onorevole presidente veniva accennando ne riunirebbe già due, quella cioè che vuole una separazione assoluta, e l'opinione della maggioranza della Commissione, che, ammettendo il principio di separazione, nelle applicazioni poi e ne' singoli articoli introdurrebbe qualche modificazione.

A fronte di queste due opinioni sta l'opinione dell'onorevole signor senatore D'Azeglio, il quale, invece di voler la libertà e la separazione, vorrebbe l'unificazione dei due elementi e la necessità del rito religioso. Si voti innanzi tutto sull'emendamento del senatore D'Azeglio, il quale, ove prevalga, non occorrerà più di andare innanzi, o signori; allora non si dovrà far altro che rimandare la legge ad una nuova Commissione, od anche a quella che se n'è già occupata, affinchè distenda un tutt'altro progetto di legge. Se poi questo emendamento sarà rigettato, allora potremo andare innanzi nella discussione dei singoli articoli del progetto sottoposto alle nostre discussioni.

COLLER. Appoggio questo sistema.

D'AZEGLIO ROBERTO. Io mi conformo alle proposizioni del senatore Siccardi.

DELLA TORRE. Si le Sénat me le permet, je ferai une simple observation.

Je déclare d'abord que j'approuve l'amendement proposé par M. le sénateur Robert d'Azeglio.

L'article premier du projet de la Commission ne dit rien de précis; il ne dit pas si le contrat civil est ensuite considéré comme le vrai mariage; je crois qu'il entend que cela soit ainsi, mais il ne l'explique pas. Si donc il entend qu'il en soit ainsi, je ferai observer que nous changeons complètement la position du catholicisme chez nous. Je n'émetts pas seulement mon opinion particulière en prononçant ces paroles. Il est positif que le Saint-Père condamne hautement cette loi, et déclare qu'il ne veut absolument pas l'approuver, et qu'il condamnera également toute loi qui reposera sur un principe semblable à celui que l'on a introduit dans celle que nous

discutons. De plus chez nous tout l'épiscopat s'associe à ce blâme. J'ai lu ce matin une déclaration de tous les évêques de cette province qui condamne hautement, clairement, explicitement le système qui nous a été présenté; ils le condamnent par plusieurs raisons théologiques; ils condamnent le développement et l'appui que ce projet de loi a reçu de plusieurs de nos honorables collègues, et concluent en fulminant la peine la plus grave de l'Eglise contre ceux qui se conformeront aux prescriptions de cette loi et contre ceux qui l'approuveront.

Messieurs, il s'agit pour nous de ceci à peu près: savoir si l'Etat restera ou ne restera pas catholique. Voilà la question sous son véritable point de vue: que chacun l'examine dans sa conscience, et que chacun dans sa conscience donne le vote qu'il croit juste sur un fait d'une aussi grave importance et inoui dans les fastes de notre histoire, car jamais, jusqu'à ce jour, on n'a discuté en Piémont la question de savoir si l'on restera ou si l'on ne restera pas catholique. Voilà, je le répète, le point sur lequel route toute la discussion.

Je demande donc que l'amendement du sénateur Robert d'Azeglio soit mis aux voix quand il s'agira de voter sur l'article premier du projet de la Commission.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io non posso a meno di protestare contro la citazione che si è fatta di due documenti: di una lettera privata stata pubblicata in un modo che non si può abbastanza severamente biasimare, e di cui il Ministero non riconosce l'autenticità. Questo documento non può dunque essere citato. In quanto all'altro documento di cui si è parlato, il Governo non può veder altro che un abuso della podestà spirituale, un atto per cui la si intromette nella discussione di una legge, cioè in un atto in cui non altri debbe avere parte che i poteri legislativi dello Stato.

DELLA TORRE. Io non ho citato la lettera, ma so quale è l'opinione della Santa Sede, me lo insegna la dichiarazione unanime dei nostri vescovi. Il signor guardasigilli dice che la Santa Sede non si deve ingerire nelle nostre leggi. Sì, essa ha l'autorità di dire: questa legge è eretica; tale è il suo diritto, e nessuna potenza del mondo a lei può torlo, perchè è un potere che le è stato dato da Dio, nè certo lo potrebbe il signor guardasigilli.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io non ho detto che la Santa Sede non avesse diritto d'ingerirsi nelle nostre leggi, perchè questa non era la questione: quando quella questione venisse, io ripeterei ciò che diceva l'altro ieri, che cioè la dichiarazione emanata a nome dell'autorità ecclesiastica sul potere o non potere la legge fare una cosa, sarebbe un'ingerenza indiretta del potere spirituale sul potere civile, ingerenza indiretta che è debito nostro d'impedire ad ogni costo. Io ho parlato della dichiarazione pubblica dell'episcopato, ed anche in questa dichiarazione io non posso a meno che vedere un'ingerenza indebita, perchè io credo e professo altamente che se noi dobbiamo rispettare l'azione dei ministri della Chiesa ogni qualvolta essi si trattengono ad insegnare la fede, a correggere i costumi, non possiamo ammetterla quando si permettono di attribuire a sè una giurisdizione che spetti ai poteri dello Stato.

D'ANGENNES. Noi non abbiamo fatto altro che esporre la dottrina cattolica che si trova nei concilii, nei canoni, e come tutti abbiamo imparato nella nostra Università. Abbiamo parlato ad un Governo che si protesta cattolico come padri comuni di tutti, perchè le cose fossero regolate in modo onde tutti rimanessero d'accordo, e ci siamo appunto diretti per ciò ad un Governo cattolico, apostolico e romano, come sta a

capo del nostro Statuto e nel Codice civile di Sua Sacra Reale Maestà.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole monsignor arcivescovo di Verelli ha dichiarato che le dottrine da lui invocate sono quelle stesse che si professano nella regia Università: io debbo far osservare a monsignore che nella regia Università si è sempre insegnata la dottrina che mostra doversi separare nelle materie giurisdizionali il potere della Chiesa da quello dello Stato.

D'ANGENNES. Ma non alle cose che sono intrinsecamente unite, come nel matrimonio. (*Rumori*)

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Precisamente in questo.

PRESIDENTE. Parecchi senatori hanno già riconosciuto che l'emendamento del senatore D'Azeglio poteva meglio contrapporsi all'articolo primo che agli articoli 38, 39 e 40 del progetto di legge. Importa poco sicuramente la sede che dovrà avere questo emendamento in contrapposto sia all'uno od agli altri articoli. Importa solo il conoscere che quest'emendamento è di tale rilevanza che smuove affatto il fondamento della legge.

In conseguenza, dovendo avere il medesimo la priorità su qualunque altra discussione, specialmente se venga contrapposto all'articolo 1, che sarebbe pure il primo ad entrare in discussione secondo l'ordine numerico, non ho che a domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

PALLAVICINO-MOSSI. Signori senatori, dopo le molte cose che vennero sin qui discorse, non intendo io di portar nuova luce nella discussione che ci preoccupa.

È mio scopo soltanto di accennare ad alcune considerazioni che possono in qualche modo giustificare il partito al quale si delibera il mio voto.

Innanzi tutto vo guardando al fine che la legge si propone, il quale doppio mi pare secondochè venne esplicitamente dichiarato.

L'uno si è di rendere più fermo e regolare che nol sia lo stato civile, l'altro di provvedere alla moralità ed alla tranquillità dello stato di famiglia. Al primo fine, dicesi, non può bastare una semplice legge sullo stato civile, per ordinare il quale uopo è partire da una base certa e legale, cioè dal contratto di matrimonio. E questa base si soggiunge non poter essere il contratto religioso cattolico, e ciò per varie ragioni, cioè: 1° perchè il matrimonio cattolico dipende dalla ecclesiastica giurisdizione, giurisdizione che inciampa la liberazione delle giurisdizioni civili; 2° perchè la legge ecclesiastica del matrimonio non provvede bastevolmente alla moralità ed alle giuste esigenze dei moderni civili consorzi, aggravandoli talora di troppo severe ed arbitrarie esigenze, e talora indulgendo anco con irregolare arbitrio a nocive e troppo larghe concessioni. Quindi si dichiara essere indispensabile cosa lo stabilire una forma di contratto che, rimediando a questi intrinseci mali, serva di base indipendente allo stato civile ed alle civili giurisdizioni.

A questo punto, già molto generico, dell'argomento, molte sono le quistioni che insorgono. Ma ecco le principali:

È egli possibile fare una legge sul matrimonio più morale che la legge della Chiesa?

È egli lecito sotto l'imperio dello Statuto, che dichiara religione dello Stato la religione cattolica, lo stabilire pei cattolici un contratto di matrimonio diverso dal matrimonio cattolico? Anche astrazion fatta dallo Statuto, è egli lecito od opportuno, nell'immensa maggioranza cattolica della nazione, lo stabilire questo contratto? Finalmente lo stabilire per base

degli effetti civili il contratto cattolico religioso, o rispettivamente quello delle religioni tollerate, è egli un offendere la libertà di coscienza? Risolute queste questioni, le altre o sono per sé medesime risolte, o debbono necessariamente cedere come minor male e come inevitabili conseguenze.

Alla prima questione difficile è seriamente arrestarsi; e per il momento, qualunque sieno i reclami intorno a certi pratici abusi più o meno veri, più o meno esagerati, la fengo per risolta negativamente.

Sulla seconda quistione risponderò primieramente ad una opinione emessa in questo recinto ed in questa discussione dall'onorevole signor ministro dell'interno, il quale disse non doversi altrimenti intendere l'articolo dello Statuto a ciò relativo se non se nel significato che il rito religioso cattolico è il rito del quale usa lo Stato come corpo morale quando intende celebrare religiose solennità. Veramente trasformare il concetto di religione in concetto di semplice rito parmi assai coraggiosa ed inaspettata interpretazione. Punto non può sembrarmi che tale potesse essere nè la conosciuta mente dell'augusto largitore dello Statuto, che avrebbe adoperato la spontanea espressione di rito invece di religione, nè che opportuna vi seguiterebbe l'altra disposizione sulle religioni tollerate, nelle quali disposizioni mi par chiaro doverci racchiudere un più importante concetto che non la semplice esteriorità religiosa dei riti; ma la sostanza delle credenze e dei precetti, a promuovere e proteggere i quali intender debbe lo Stato, per quanto la libertà di coscienza il permette, è lungi dalle coercizioni di qualsivoglia natura che svegliar possano il logico timore delle inquisitorie immanità.

Ciò posto, parrebbe doversi pei cattolici ritenere, promuovere, favorire, quale atto religioso, il matrimonio, poichè come essenzialmente tale lo ritiene la religione dello Stato, la quale condanna assolutamente ne' cattolici qualunque altro connubio; doversi quindi concedere alle religioni tollerate il matrimonio che le loro credenze prescrivono. Ed invano si risponderebbe che il matrimonio civile non si oppone direttamente all'adempimento dell'atto religioso, giacchè l'opposizione alla legge dello Statuto consiste nel proporre alle coscienze cattoliche, e molto peggio nel sancire un atto altamente immorale per le cattoliche coscienze, altamente riprovato dalla religione dello Stato, mantenendolo irrevocabile e colmandolo dei favori della legge e dei benefici degli effetti civili. E la sua turpitudine è così incontestata che, mentre lo si propone e si beneficia e si preferisce negli atti all'atto religioso medesimo, e finalmente si dichiara legittimo, nel tempo stesso altamente lo si riprova e proclama sciaguratissimo.

Cade qui invano la distinzione canonistica fra contratto e sacramento; poichè ammettendola, se vuolsi, per altre disquisizioni, riman pur sempre che il contratto non recato ad atto sacramentale è un fatto illecito e sciaguratissimo giusta quella religione dello Stato che lo Stato è tenuto a promuovere ed a tutelare.

Così, mentre a norma delle credenze della religione dello Stato i coniugi, delegati alla costituzione della famiglia, a quella specie di sacerdozio che la civile società vuol pur essa onorare come fondamento dell'incremento della moralità, della prosperità, della gloria, della nazione e della patria, mentre i coniugi, dicesi, vengono dalla religione a ciò consecrati colla dignità di un sacramento, ecco che il matrimonio civile li licenzia di suo pieno potere a questo altissimo ufficio. Tanto varrebbe il licenziare alla celebrazione dei riti solenni chi pur non fosse elevato dal sacramento dell'Ordine agli uffici sacerdotali.

E qui per transenna mi occorre fare una discreta osserva-

zione ad alcune parole dell'onorevole presidente del Consiglio. Diceva egli ad un punto del suo discorso che ei riconosceva esservi materie miste, per le quali le conciliazioni col capo della Chiesa si facevano inevitabili.

Or io mi domando se negar si possa che la materia del matrimonio alle materie miste per lo meno appartenga.

Senonchè incontro ai fin qui condotti ragionamenti muovesi una obbiezione. Non doversi cioè, per riguardo alla libertà di coscienza, imporre un atto religioso e forzare al sacrilegio.

In quanto all'imporre un atto religioso, già fu risposto che la legge non si ritrae per tale riguardo dall'imporre il giuramento: al che di nuovo si contrappose essere il giuramento un atto di religione naturale, della quale non è a supporre che nessuno sia privo, e così in questo non recarsi violenza a coscienza veruna. A tale ultima risposta ripiglierò volentieri che il giuramento s'impone ai cattolici sui sacri Evangelii, e perciò quest'atto è tutt'altro che di semplice religione naturale. Ma lasciando queste osservazioni che non isciolgono direttamente l'obbietto, credo di non errare rispondendo che il sacrilegio del cattolico che non crede o non vuole adempiere a ciò che crede, è perpetrato profanandosi nell'illecito connubio anzichè legittimandolo al rito religioso a cui non crede o mal disposto si sottopone.

Ma, ritenendo siffatte teoriche, è egli un ammettere implicitamente e per logica conseguenza il regime teocratico e le funeste ed orribili conseguenze di una religiosa tolleranza? Io non lo vedo. Trattasi qui di un caso specialissimo, a cui niun altro può assimilarsi nella religione dello Stato; trattasi non solamente di tollerare cosa che ripugni o mal consuoni coi religiosi principii; qui non è la tolleranza del concubinato, è il concubinato che si eleva a dignità e ad onore di legge, che si sancisce, e sancito diviene obbligatorio; il che poi quanto ripugni allo Statuto e violenti la libertà di coscienza in chi venga a risentire il rimordimento del suo trascorso, io ne lascio giudici coloro stessi che temono di violarla prescrivendo l'adempimento di un religioso dovere, del quale niuna coscienza si avrà a pentire giammai.

Queste cose mi bastano intorno la questione relativa alla religione dello Stato. Ed esse già rispondono in gran parte all'altro quesito che, astrazion fatta dallo Statuto, riguarda la circostanza dell'immensa maggioranza dei cattolici nella nazione. Ma a questo più speciale proposito poi è mestieri osservare come non pochi sieno gl'inconvenienti del matrimonio civile.

Desso pone assoluti impedimenti che tali non sono nella coscienza del cattolico: questa non è al certo opera di libertà. Desso dichiara concubinato il matrimonio religioso non rivestito dell'atto civile, e dichiara matrimonio legittimo quello che è rivestito delle forme civili, ma non dell'atto religioso, il quale è turpe concubinato alla coscienza religiosa dell'universale.

Io chiederò a questo punto se le leggi del Codice penale che puniscono il concubinato scandaloso si avranno o no da applicare ai coniugi che, adempiuto l'atto religioso, non adempissero l'atto civile.

Senza dubbio converrebbe in ogni modo pensare a riformare in questa parte il Codice penale. Finalmente io dico che i casi di nullità pronunciati dalla legge religiosa e non ammessi dal matrimonio civile verrebbero a carico delle coscienze e del loro libero esercizio e produrrebbero mostruosi risultamenti. Valga un esempio.

I due coniugi Pietro e Maria, Paolo e Vittoria vengono religiosamente disgiunti per nullità dipendente da condizione relativa; e gli sposi, religiosamente licenziati ad altro con-

nubio, Pietro si sposa a Vittoria e Paolo a Maria. Eglino coscienziosamente e legittimamente convivono nella coscienza universale dei cattolici. Di queste seconde nozze che la legge civile nega di rivestire della sua forma mantenendo le prime nascerà una prole che avrà civilmente una mostruosa inversione di nome, di paternità e di diritti.

A tutte le dette cose aggiungerò finalmente che per la immensa maggioranza della nazione, la quale è a supporre ed è a desiderarsi non si sottragga ai precetti della coscienza cattolica, la presente legge civile non è una semplificazione, ma un vincolo di più in nome della libertà; vincolo che direbbesi avverare il motto di un italico arguto scrittore, essere cioè il matrimonio un capestro a due giri, a due nodi, a due strette.

Ma ritornando alla prima interrogazione che io mi faceva, è egli credibile che si possa fare una legge sul matrimonio più morale che la legge della Chiesa cattolica?

Signori, il matrimonio è e non può essere che il dogma di una grande rivelazione. Questa sola imparò all'uomo le uniche nozze che lo distinguono e sollevano dalle turbe animali; esse circoscrivono i mutui uffici della sua doppia natura; assegnano i suoi doppi destini nel tempo e fuori del tempo; rappresentano e stabiliscono la contemperanza della sua legge fisica e morale, e per conseguenza alla rivelazione soltanto spettar debbe il porre la legislatura, le condizioni ed il rito. Non c'inganniamo.

La ragione pura, elevata a suoi più grandi concetti, partorisce la repubblica di Platone. Quella vastissima intelligenza sollevata nelle più sublimi antologiche regioni deriva dagli altissimi principii tutt'altro che la santità delle uniche nozze. Che se Platone troppo lunge trascorre nelle sue filosofiche fantasie, miro pur nondimeno tutto l'antichissimo Oriente è gli stessi patriarchi non ripulsare coi simultanei connubii ai metafisici derivati della naturale ragione.

Una specialissima rivelazione del cielo potea sola imporre e sola affermare le uniche nozze, e queste circondare di tanta riverenza, di così inviolabili diritti e doveri, di così opportune cautele, di tanta grazia e di tanto splendore che serbassero negli ordini umani un permanente segno, un mistico tipo di imperscrutabili veri negli ordini immortali.

Tolgasi la rivelazione. Qual principio di morale certo, inconcusso rimane al legislatore per informarne a buon diritto ed in modo assoluto i suoi dettati? I popoli, i sapienti, le religioni, le memorie anco le più reverende vi stendono innanzi un intralciato campo di teoriche, di usi, di sanzioni diverse di matrimoni, e tutte corroborate da valore di filosofica speculazione, da grandezza di politico scopo, da ragione di civile interesse. Qual scegliere fra tante, e dire ai popoli: questo è il vero strettamente dedotto dalla ragione, questa è la legge al cui giogo l'ultimo, il supremo dettato della morale vi sottopone?

Nè pur so concepire come in fatto di morale principio (e tutta cosa morale è il matrimonio) separar si possa il diritto di Dio e il diritto di Cesare. E vieppiù si accresce in me lo stupore in veggendo il legislatore raccozzare qua e là con incerta e confusa sollecitudine più e più elementi dell'ordine rivelato per sussidiarne la legge, per raffazzonarla a moralità, per non ribellare la pubblica coscienza, perchè il civile consorzio non si dissolva, mentre pel rimanente del prescritto di quella rivelazione a cui fece indispensabile omaggio grida: qui Cesare interviene, qui cessa e qui s'adempie la moralità che la ragione mi addita.

Signori, se negli atti più solenni della vita civile invocate la divinità e richiedete che l'uomo deponga nel di lei seno il

giuramento dell'anima sua, vogliate che non possa egli andarne dimentico nel solenne istante che, associandosi a creare con Dio, promette l'esempio ed il retaggio delle sue virtù alla terra ed al cielo.

PRESIDENTE. Se non vi ha chi chiegga la parola, io sono costretto a porre ai voti l'emendamento.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

La Commissione, preso ad esaminare l'emendamento proposto dal signor senatore D'Azeglio, crede di non potervi in modo alcuno aderire. Porta, come intendeste, o signori, questo emendamento che per i contraenti i quali professano la religione dello Stato il contratto di matrimonio non s'intenda produrre gli effetti civili che dopo la celebrazione del rito religioso.

I termini di questo emendamento portano, non è possibile il dissimularlo, la necessità dell'adempimento del rito religioso onde conseguire gli effetti del contratto di matrimonio; ora la Commissione non ha creduto di poter ire tant'oltre, sino a rendere assolutamente obbligatorio il rito religioso acciocchè il contratto di matrimonio produca i suoi effetti.

L'articolo 7 della legge del 9 aprile 1850 reca che il Governo del Re era incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nella sua relazione colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Le parole di quest'articolo fanno chiaro, o signori, come qui non si tratti di determinare unicamente quali debbano essere gli effetti del matrimonio religioso, ma separato da questo il contratto; si tratta di determinare le forme e gli effetti insieme del contratto, di statuire quando abbia o no luogo la capacità dei contraenti, e conseguentemente quali siano gl'impedimenti che resistono alla contrattazione del matrimonio.

Male quindi avrebbe soddisfatto la Commissione all'impegno che i tre poteri dello Stato assunsero coll'articolo 7 della legge 9 aprile 1850 quando si fosse limitata ad ordinare la celebrazione del rito religioso ed a statuire che prima di questa celebrazione il matrimonio non potesse sortire alcuno dei civili effetti.

Già abbiamo avuto l'onore, o signori, di esporvi quali sono le principali considerazioni che dovettero rimuovere la Commissione dal giungere fino al segno di rendere obbligatoria la celebrazione del rito religioso.

Quantunque forse, esattamente parlando, l'intendimento della Commissione nello assumere il carico di redarre un nuovo progetto di legge sul contratto civile fosse stato di nulla introdurre che non fosse puramente di natura civile, tuttavia, animata essa dal desiderio di entrare in una via di conciliazione, inserì nel contratto quelle disposizioni attenentisi al rito religioso, le quali parvero dover rendere più accettabile il progetto a coloro i quali sono più fortemente preoccupati del rito religioso.

Ma altro si è il promuovere l'adempimento di questo rito, altro si è il favorirlo, altro si è lo spingervi i contraenti. Un civile legislatore, per quanto il può, non lascia il contratto civile di matrimonio scompagnato dal rito religioso; pur tuttavia non può procedere sino al punto di renderlo obbligatorio.

Comandando un atto religioso, il legislatore esce dall'orbita che gli è assegnata, fa cosa la quale non può partorire il suo effetto; perchè siccome gli atti religiosi, qualunque essi siano, dipendono necessariamente dall'interna disposizione di chi si accosta, e chi senza debita preparazione vi si accosta altro non fa che sacrilegio, così il legislatore deve tenersi lontano di ordinare nella sua legge cosa siffatta, come è un sacrilegio.

Voi avete sentito, o signori, ripetere anche ora quello che già tante volte si disse, vale a dire che il contratto civile alla fin fine altro non è che un mero concubinato.

Ma io qui indirizzerò un'interrogazione a coloro che sostengono cotale proposta; interrogazione sulla quale dimanderei una schietta risposta, anche per illuminarmi su questo punto essenziale della controversia.

Contestano essi quella distinzione che è fondata sulle teorie le più generalmente riconosciute, quella cioè del matrimonio in matrimonio legittimo e matrimonio rato? Se essi vogliono rievocare in dubbio che la Chiesa ha sempre riconosciuto codesta distinzione, che essa ebbe per matrimoni misti tutti quelli che eran contratti senza l'intervento di alcun rito religioso, ma secondo gli usi e le abitudini dei diversi popoli, e che questi matrimoni fatti giusta le leggi civili producono, secondo la Chiesa, tutti gli effetti civili sia dirimpetto ad essa, sia dirimpetto allo Stato, quantunque non siano rivestiti del carattere sacramentale, dimanderò a quei sostenitori se credono essi che il matrimonio debba veramente essere rato, cioè accompagnato dal sacramento anche per i cattolici onde produrre gli effetti civili, e quelli ecclesiastici di foro esterno, oppure vogliono meco consentire nelle dottrine insegnate da lunga pezza nella nostra Università, vale a dire che il matrimonio non ha bisogno di essere rato per produrre effetti civili, sia nel civile, sia nel foro ecclesiastico esterno; che per altro il cattolico il quale non cura che il suo matrimonio esca dalla semplice condizione di matrimonio legittimo ed assuma il carattere di matrimonio rato, pecca ed è contabile verso Dio nel foro interno di aver trasandata la divina grazia che gli era proferta.

E questa dottrina, veramente della Chiesa, che è insegnata da tutti i teologi, da tutti i canonisti, è o non è vera? Se è vera, sussiste il progetto di legge fondato nella separazione del contratto dal matrimonio; se non è vera, allora con ragione vi dice che il progetto è anticattolico. Ma siccome io tengo per fermo non essere questa dottrina da contestare, così lo posso in tutta tranquillità di coscienza continuare ad affermare che la separazione del contratto dal sacramento nel connubio è cosa non contraria alle dottrine della Chiesa, e che non può dirsi nè eretico nè scismatico chi si accostasse a tale dottrina checchè in contrario si dica, finchè non vi sia una dichiarazione fatta dalla Chiesa in concilio ecumenico, la quale muti la giurisprudenza in questa parte e sostituisca che quindi innanzi il solo matrimonio rato e non il matrimonio meramente legittimo produrrà gli effetti civili nel foro civile e nel foro ecclesiastico.

Queste precipue considerazioni intorno alle quali io nutro fermo e pieno convincimento, fanno sì che la Commissione non può adottare l'emendamento del marchese d'Azeglio ove il rito religioso sarebbe, non solamente commendato, non solamente favorito, ma veramente ingiunto, il che, giova ripeterlo, non può, non deve fare la legge civile.

D'AZEGLIO ROBERTO. Piacemi notare all'onorevole relatore che l'intento della mia proposizione riguardava solamente coloro che professano la religione dello Stato. Io ho creduto di giungere con essa all'estremo limite del rispetto verso la tolleranza religiosa, cui si potesse giungere professando la religione cattolica. La natura del mio emendamento lascia a coloro i quali non professano la religione dello Stato tutta la libertà di far antecedere la cerimonia religiosa o di farla postcedere, o di passarsene assolutamente se lo giudicano a proposito. Questo esce dalla competenza dell'autorità della Chiesa. Ecco il vero intendimento che io ebbi nella primitiva compilazione del mio emendamento.

DE MARGHERITA, relatore. Io ho ben compreso che l'emendamento non rifletteva se non coloro fra i cittadini che professano il culto cattolico: ma appunto perchè non è quest'emendamento relativo a coloro che professano presso di noi gli altri culti tollerati, ne viene la conseguenza che di quella libertà di coscienza della quale godono i cittadini professanti un culto diverso dal cattolico, quali i protestanti e gli ebrei, devono anche goderne i cattolici.

Quale ragione vi sarà perchè i cattolici non possano fruire di quella libertà di coscienza che si vuol rispettare così religiosamente negli acattolici?

Se veramente per i cattolici (come fu spesso ripetuto) non vi fosse altra forma di matrimonio ammissibile che quella religiosa, allora io acconsentirei di buon grado all'emendamento, ma siccome i cattolici possono contrarre un matrimonio anche meramente civile, e questo matrimonio, secondo le dottrine della Chiesa attestate da tutti gli autori di comune accordo, produce gli effetti civili, io non vedo il perchè non possano anche i cattolici per il loro matrimonio osservare le forme della legge civile, salvo ad essi poi di farlo rivestire del culto di matrimonio rato, sotto pena di rendersi rei nel foro interno di trasgredita disciplina ecclesiastica.

Dunque osta sempre al proposto emendamento il non rispettare esso nei cattolici quella libertà di coscienza, la quale si rispetta per coloro che professano un culto non cattolico.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Io mi accosterò volentieri all'emendamento proposto dal senatore D'Azeglio in quanto che mi sembra meglio corrispondere colla definizione che si dà nelle scuole al matrimonio, che si dice contratto *totam vitae consuetudinem continens*, che abbraccia cioè l'intero corso della vita.

L'impronta del suggello religioso è sola realmente indelebile; laddove io credo (e ne dimando perdono a tutto quanto il genere umano) che sia poco durevole e poco sicuro tutto ciò che si fonda semplicemente sopra gli atti umani.

Fu detto che si debba sancire questa legge come una specie di compenso al popolo per gravi sacrifici che noi siamo in obbligo d'imporgli; uso parlare volentieri col popolo e si istituiscono spesso tra il popolo e me colloqui pieni d'illimitata schiettezza. Ora posso dire che fra quelli coi quali ho ragionato di questa legge, molti la paventano invece di desiderarla, e che coloro i quali la desiderano, la tengono come passaggio ad una legge che possa permettere il divorzio. Sono molto innanzi negli anni e serbo memoria tuttavia degli affanni e dei timori ond'erano travagliate le mogli nel tempo in cui Napoleone si separò dalla sua prima consorte; e ricordo in quante pene esse versavano.

Più non mi reggerebbe oramai di vedere tanti begli occhi pregni di lagrime!

Per conseguenza mi accosto a questo emendamento perchè considero che esso rende veramente indissolubile il nodo del matrimonio. Nè abbraccio la sentenza di coloro che pensano che il Governo non possa rendere obbligatorio un atto semplicemente di coscienza; e mi sembra che il Governo seguendo l'usato costume non uscirebbe fuori dalle sue attribuzioni; imperciocchè tra le belle prerogative del Governo, quella pur vi è di proteggere e di promuovere l'osservanza dei doveri religiosi.

A questa prerogativa, per quella particella di sovranità che ci tocca, credo che a pochi di noi venga il desiderio di rinunziare. Io non ci rinunzio; credo poi che l'esercizio di questa prerogativa di protezione sia molto necessario nelle circostanze in cui versiamo, perocchè non vi è dubbio che le

faccende religiose incontrano pur troppo molti avversari, e portano non pochi pericoli presso di noi.

A niuno di voi uscì di mente di quanti benefici il Piemonte vada debitore all'unità delle sue credenze. Qui non s'accessero mai i roghi dell'inquisizione; qui non si videro quei supplizi crudeli che altrove i protestanti esercitarono contro i cattolici (*Rumori*); e questo singolar beneficio ad altro non è dovuto che all'unità delle nostre credenze.

Vedendo dunque che versiamo nel pericolo di perdere questa unità, credo che si debba in ogni maniera e per prudenza civile, e per dovere di religione continuare a proteggere e promuovere l'osservanza dei doveri che la religione stessa c'impone.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Margherita.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola per tranquillare, se mi è fattibile, il senatore Sauli, il quale per due ragioni essenzialmente si accosterebbe all'emendamento proposto dal signor senatore D'Azeglio.

Nè l'una, nè l'altra di queste due ragioni, a mio avviso, potrebbero giustamente motivare l'adesione da lui data all'emendamento di cui ragioniamo.

La prima di esse si trae dall'indissolubilità del coniugio, la quale, a senso del preopinante, non può risultare ferma e piena se non dall'autorità divina. Crede invece la Commissione che il contratto di matrimonio possa dichiararsi dalla legge civile indissolubile, quantunque si annoveri nella classe dei contratti, e che nei contratti in generale sia ricevuto, che come il consenso li crea, così il dissenso li sciolga. Ma trattandosi nella specie di un contratto nel quale non sono unicamente interessati i contraenti, ma v'hanno interesse egualmente la prole dei medesimi ed il pubblico, vi può benissimo la legge civile mettere l'impronta dell'indissolubilità.

Del resto l'erezione del sacramento fatto dal Divin Redentore, secondo il linguaggio della Chiesa, non crea la indissolubilità, ma la conferma e l'avvalora. (*Segni di denegazione*)

Si leggano i testi degli autori di teologia a questo riguardo e si vedrà che tutti ci spiegano che l'erezione del matrimonio in sacramento (nè lo immagino presentemente a sostegno del progetto, ma è scritto, lo ripeto, nei libri di tutti i teologi più accreditati che parlano del matrimonio), ebbe luogo affinché i coniugi possano per questa via ricevere le grazie delle quali grandemente abbisognano per essere fatti abili ad adempiere accuratamente ai doveri dal matrimonio discendenti, e perchè l'indissolubilità del coniugio, cosa tanto essenziale, venga viemmeglio avvalorata col suggello dell'autorità divina.

Ora io chiederò se realmente questo comune linguaggio non esprima in modo abbastanza chiaro ed indubitato che la legge medesima riconosce i matrimoni per sè stessi considerati come indissolubili, perchè così esige il bene generale anche dello Stato, e che la Chiesa stessa non attribuisce al sacramento altro valore a questo riguardo, se non quello di confermarne quella indissolubilità che già per sè stessa esiste nell'interesse generale della civile società.

L'altro argomento si trae da che importa che lo Stato promuova e protegga l'adempimento dei religiosi doveri, il che fu già da noi accennato; e tanto è vero che a questo fine appunto mirano le varie disposizioni che noi abbiamo a bello studio cercato d'introdurre nel progetto, onde fosse non solo una legge pura e preta sul contratto civile del matrimonio, ma eziandio una legge combinata in modo, che nel proteggere e promuovere l'adempimento del rito religioso stimolasse tutti coloro che contraggono il matrimonio civile allo

adempimento del medesimo, facendo uso di quei mezzi che sono ad una legislazione civile concessi.

Non possono adunque questi motivi avere tanto peso da dare l'adesione ad un emendamento, nel quale si propone niente meno che di rendere obbligatorio il rito religioso. La qual cosa, come fu detto più volte, non può una legislazione civile approvare, nè potrebbe riuscire nel suo assunto.

DI CALABIANA. Signori, senza entrare nelle teologiche discussioni a questo riguardo, le quali furono già sufficientemente esposte, io proporrei solamente due questioni al signor relatore della Commissione, giovandomi sperare che non sia cosa fuor di ragione l'asserire che l'adempimento del rito religioso deve precedere ogni altro atto nelle celebrazioni del matrimonio.

Anzi tutto io farò presente che in quello stesso modo con cui il Concilio tridentino condannava i matrimoni clandestini dichiarandoli nulli ed invalidi, così ogni qualsiasi matrimonio contratto solamente in faccia all'autorità civile cui osi qualunque impedimento, e cui non preceda l'adempimento del rito religioso, non solamente deve dichiararsi illecito avanti Dio, ma ancora nullo ed irritato. Nè io entro qui a svolgere questa proposizione colle testimonianze dei Pontefici, degli scrittori di teologia, e dei canonisti i quali furono già da voi, o signori, ascoltate; mi fermerò soltanto a due testimonianze le quali ho inteso invocare in questo recinto.

La prima è quella di Benedetto XIV, il quale assolutamente dichiarò irriti e nulli quei contratti di matrimonio nei quali non sia intervenuta la benedizione sacerdotale; ed io mi asterrò dall'addurne le parole perchè già furono da me riferite; la seconda è quella che già fu pure invocata, dell'illustre arcivescovo di Parigi, il quale nelle sue *Istituzioni sinodali* alla diocesi di Dieppe, manifesta che il contratto si può separare dal sacramento.

Sì, signori, l'arcivescovo illustre di Parigi in quelle *Istituzioni* asserisce bensì che nella Francia il contratto è separato dal sacramento, ma egli stesso fa ad un tempo ardentissimi voti perchè i due poteri si riuniscano; e vengano d'accordo onde derogare ed ordinare tutto ciò che spetta alla celebrazione del sacramento del matrimonio considerato sotto l'aspetto di contratto e sotto quello di sacramento, tanto che si possa dire che il matrimonio si debba considerare come un contratto solo nel concetto, ma non in realtà.

Un'altra questione io propongo in brevissimi termini all'illustre assemblea che tratta questa importante questione, e dalla quale, o signori, possono emergere funestissime conseguenze, sta in ciò: il Governo ha, o non, il diritto di regolare contratti sopra cose inoneste ed illecite? Signori. . . (Oh! oh! — Rumori dalle gallerie)

PRESIDENTE (Con veemenza) Farò sgombrare le tribune se si continua in questo tristo vezzo d'imporre le proprie opinioni agli oratori della Camera. Non vi è libertà politica in quei paesi nei quali non è libera la parola nelle assemblee legislative. (Bravo! Bene! dai banchi dei senatori)

DI CALABIANA. Signori, voi tutti sapete meglio di me che senza l'adempimento del rito religioso non può contrarsi dal cattolico il matrimonio, ed io vi domando se ha il Governo il diritto di consacrare, dirò così, coll'autorità delle sue leggi ciò che è inonesto, che è illecito, ciò che è riprovato da quella religione di cui tutti vogliamo esser figliuoli.

Signori, io nulla più aggiungo: solo dirò che la cosa di cui si tratta è sommamente collegata col bene della società e della religione; di quella religione che voi, siccome quelli che ne desiderate l'incremento ed il vantaggio, sarete, ne son sicuro, per favorire col vostro suffragio.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

Quando il degnissimo prelado, di cui voi udiste le parole, chiese di essere sentito sulla grave questione che ci occupa, io mi aspettava da lui, in dipendenza dell'interrogazione che ho avuto l'onore di dirigere a tutti indistintamente gli oppositori, che mi venisse provando che realmente secondo le buone dottrine della Chiesa non regge quella distinzione, sulla quale io faccio principalissimo assegnamento nel sostenere la possibilità e fors'anche la convenienza di separare nel connubio il contratto dal sacramento. Ma io fui deluso nelle mie speranze; non sentii da lui proferire motto intorno all'accennata distinzione.

Pur nondimeno non potrà egli contrastare, avendo fatto appello al Concilio di Trento, che prima del medesimo il matrimonio legittimo fra i cattolici era dalla Chiesa riconosciuto come valido nei suoi effetti, quantunque essa abbia sempre, con ottima ragione, desiderato che a questi matrimoni legittimi si accoppiasse pur anche il religioso, e con ciò divenisse rato. Non vi ha dubbio che anteriormente al Concilio di Trento, dal primo stabilimento del cristianesimo sino a quell'epoca, i matrimoni contratti dai fedeli secondo le leggi civili erano dalla Chiesa riputati non come unioni illecite, inoneste, turpi, ma veri e validi matrimoni, tuttochè ai medesimi mancasse la dignità del sacramento. . .

DI CALABIANA. Domando la parola per una semplice osservazione. . .

DE MARGHERITA, relatore. Mi lasci finire, e poi parlerà.

Il Concilio di Trento ebbe poscia ad instituire una nuova forma, certa e determinata per la celebrazione del matrimonio, inquantochè i matrimoni ricevuti presso le diverse nazioni cattoliche non erano tutti esenti dal vizio di clandestinità; ve ne erano dei solenni non macchiati da questo vizio, ma eranvene pur troppo anche dei meno solenni, dei quali assolutamente non appariva traccia.

Guidati i Padri tridentini dal desiderio di far cessare questo deplorabile abuso, a sollecitazione, come dissi, dei principi cristiani, fecero una legge determinativa della forma del matrimonio, la quale dovesse osservarsi da tutti i fedeli di quelle provincie in cui il Concilio di Trento fosse stato ricevuto, per escludere così ogni vizio di clandestinità. Sicchè si può dedurre la conseguenza, che neanche i Padri tridentini sarebbero iti sino al punto di statuire una forma pel contratto del matrimonio se non fosse stato dei vizi di clandestinità, che avevano in mente di bandire.

Da questa premessa qual è la conseguenza che ragionevolmente se ne debbe trarre? Che cioè i matrimoni legittimi, i quali avevano luogo prima del Concilio di Trento, possono celebrarsi anche dopo quel Concilio, se un principe cattolico nel suo reame voglia alla forma determinata dal Concilio medesimo sostituirne un'altra, la quale miri ad ottenere lo stesso fine, di impedire cioè i matrimoni clandestini.

Ora con questa legge noi intendiamo appunto di stabilire una formola tale, per cui non possa più aver luogo il matrimonio clandestino.

Disse l'esimio prelado che il Concilio di Trento aveva dichiarato nulli i matrimoni peccanti di un tale vizio di clandestinità. Questo è vero per i matrimoni che posteriormente a quel Concilio si contrassero; ma non regge per gli anteriori, i quali non lasciarono di esser validi, come lo eran dapprima quelli meramente legittimi, quantunque non rati, e quantunque viziati dalla menda di clandestinità.

Dopo poi il Concilio di Trento non poteva più aver luogo, nè esser valido un matrimonio clandestino; ma siccome anche dopo tale Concilio non possono dirsi clandestini quelli che

sono legittimi, cioè fatti secondo la legge di ciascun paese, quantunque non rivestiti della dignità di sacramento, perciò sta fermo il già detto, che cioè anche dopo quel Concilio è lecito a ciascuno dei principi cattolici di sostituire nel proprio reame una nuova forma di matrimonio da surrogarsi a quella stabilita dal Concilio, purchè alla medesima si tolga il vizio di clandestinità.

D'altra parte ella è cosa abbastanza palese, o signori, che i Padri del Concilio di Trento non potevano dare una forma al contratto civile di matrimonio se non per delegazione dei principi; onde sarà sempre in balla di questi di ritrarre a sé la podestà di cui per mera delegazione usarono quei Padri e stabilire ciascuno nel proprio reame quella forma di matrimonio civile che meglio stimano convenire alle esigenze del popolo.

Tanto è vero, che ciò si fece in Francia, nel Belgio ed altrove senza che questi matrimoni legittimi, fatti dopo il Concilio di Trento abbiano cessato di essere riputati validi per tutti gli effetti civili, tanto nel foro civile come nell'ecclesiastico e senza che a tali matrimoni siavi chi abbia osato applicare l'ignominiosa denominazione di cosa turpe, illecita ed inonestà.

DI CALABIANA. Farò solamente osservare, o signori, all'onorevole relatore della Commissione che la mia causa veniva appunto appoggiata alla dichiarazione del Concilio tridentino, e poichè egli conviene meco che il Concilio di Trento dichiarò che tutti i matrimoni clandestini che venissero contratti sarebbero considerati nulli, mi pare che egli abbia confermato la mia proposizione. Dunque il matrimonio contratto colle forme civili, come sta nel progetto della Commissione, non che in quello del Ministero, sarebbe contratto senza la presenza del parroco; e siccome il Concilio tridentino, appunto per escludere i matrimoni clandestini, vuole ed esige che il matrimonio sia contratto avanti al proprio parroco colla presenza di due testimoni, ogni qualvolta esso non è contratto avanti al parroco, violandosi per conseguenza il rito religioso, sarà sempre nullo, sarà sempre invalido, sarà sempre illecito, ed un Governo cattolico non so se possa consacrare con legge una cosa illecita.

BICCARDI. Risponderò brevissime osservazioni agli argomenti che l'onorevole preopinante trasse dal Concilio di Trento, ed a questo fine scenderò ad una distinzione molto semplice e quasi volgare.

Negli atti conciliari di Trento si trovano due maniere di disposizioni: vi hanno disposizioni dommatiche, e queste hanno dovuto necessariamente riconoscersi in tutte le contrade cattoliche, perchè la verità religiosa è necessariamente una per tutti gli uomini, in tutti i luoghi, in tutti i tempi.

Accanto alle definizioni relative ai dommi vi hanno i decreti di riforma, ossia di disciplina.

Essa è cosa ben diversa dalla verità dommatica; la disciplina concerne ed informa il governo esterno della Chiesa, e per intrinseca necessità ha continua e strettissima relazione colle cose e colle persone le quali per un altro verso sono nello stesso tempo soggette all'autorità civile.

Queste disposizioni disciplinari di Trento, tra cui vi ha incontestabilmente anche quella che riguarda la forma del matrimonio, furono esse accettate ovunque? Signori, no. In Francia, per esempio, non ostante tutti gli sforzi che di tempo in tempo si andarono facendo, mai le discipline del Concilio di Trento furono accettate. Bensì quanto alla forma del contratto di matrimonio, siccome la deliberazione presa su di tale proposito era appunto stata votata dal Concilio ad

istanza dei legati francesi, e specialmente del cardinale di Lorena, presente al Concilio, il governo francese con una celebre ordinanza, l'ordinanza che fu promulgata in occasione degli Stati di Blois, accolse le forme tridentine relativamente al contratto, ma le pubblicò come disposizioni sue proprie, non come emanate per autorità del Concilio; e ciò è così vero, che in quella lunga ordinanza non vi ha del Concilio di Trento neppure una sol volta menzione.

Noi, come altri paesi, come la Spagna, come le altre provincie dell'Italia, abbiamo accettato le discipline del Concilio di Trento, con qualche modificazione; ma non per tutte le provincie dello Stato; per esempio a 20 miglia da Torino, nella provincia di Pinerolo, queste discipline non sono accettate, non sono osservate; e ne appello a tutti i magistrati che siedono nel Senato, i quali sanno che qualunque volta viene una provvisione di Roma relativa a quella provincia ed a quelle di Savoia in cui sia mentovato il Concilio di Trento, si appone sempre nel decreto di *exequatur* la clausola: *non acuto riguardo alla menzione del Concilio di Trento.*

Ove poi la disciplina del Concilio relativa al matrimonio fu ricevuta, in virtù di qual provvedimento vi fu introdotta?

In virtù della legge civile che l'ammise; ma quello che una legge civile operò, un'altra legge può disfare; e deve farlo tuttavolta che per le mutate ragioni delle circostanze e dei tempi lo crede profittevole all'interesse del paese.

Noi, o signori, siamo stati mossi ad entrare in questa discussione perchè da tutti o almeno dalla maggioranza del Senato si crede, si riconosce utile, opportuno di fare una legge e perchè d'altronde quest'obbligo ci viene imposto da una legge precedentemente emanata, ed alla quale credo fermamente che noi possiamo uniformarci senza timore d'incontrare alcun ostacolo nelle massime religiose sancite dal Concilio di Trento.

MUSIO. L'onorevole senatore Di Calabiana ha fatto questi argomenti: il Concilio di Trento colpisce i matrimoni clandestini, dunque la nostra legge si oppone al Concilio di Trento.

Io mi permetto di contrapporre un altro.

La nostra legge non parla che di matrimoni legittimi, ma il Concilio tridentino non parla di questi, dunque la nostra legge non si oppone al Concilio.

Mi dispiace che non ho alle mani il decreto del Concilio tridentino... ma è vicina la biblioteca dell'Università.

Il Concilio tridentino non parla che di soli matrimoni clandestini, quali sono quelli che si celebrano fra gli sposi solamente alla presenza di Dio: questi soli sono matrimoni clandestini: la nostra legge non parla di questi, dunque la nostra legge non parla dei matrimoni di cui è caso nel Concilio di Trento.

Io domando, cosa dice il Concilio? ecco il principio: non si può dubitare che i matrimoni clandestini siano *vera et rata matrimonia*: e quindi fulmina coll'anatema quelli che dicono il contrario. Notate che a senso del Concilio tridentino questi matrimoni non solamente sono *vera*, ma anche *rata*: parola che nella comune accettazione dei canonisti vuol dire che sono anche sacramenti: onde anche questi matrimoni con evidente improprietà si denominerebbero concubinati o turpi unioni.

Ed a buon diritto, o signori, il Concilio di Trento non nega ai matrimoni clandestini l'essere di sacramento, poichè non potendo un Concilio derogare all'altro, giacchè la verità non può essere un'illusione, il Concilio di Trento non poteva disconoscere quello ecumenico di Firenze, nel quale l'essenza del sacramento del matrimonio è collocata nel solo consenso

lei contraenti; onde neppure il Concilio di Trento potea far meno di riconoscere un sacramento anche nel matrimonio clandestino.

Io non so spiegarmi il perchè tutti gli avversari hanno salato a piè pari il Concilio ecumenico di Firenze, così indispensabile per l'intelligenza del decreto di Trento intorno ai matrimoni clandestini; e quindi questo argomento è rimasto finora senz'ombra di soluzione.

Prosegue il decreto ed altamente lamenta le pessime conseguenze dei matrimoni clandestini, accennando specialmente al caso di quelli che, sposata prima clandestinamente una donna, poscia abbandonata quella pe sposano un'altra e vivono in perpetuo adulterio. Ora essendo l'adulterio la violazione della fede coniugale, e questa violazione giusta il Concilio nascendo dal matrimonio, è giuocoforza concludere, che lungi dal potersi dire un concubinato è sacro nodo di fede coniugale; che è rispettabile ma non può farsi rispettare, perchè non potendosi giudicare delle cose affatto occulte, non manca il diritto, ma la prova.

A che dunque ha voluto tendere il Concilio? Mi pare che l'onorando vescovo di Casale abbia in mano la storia del Pallavicino, dalla quale apparisce che unanimi tutti i Padri tridentini sul punto che la Chiesa non poteva annullare i matrimoni clandestini per essere sacramenti, e convenendo che tutta la Chiesa unita non può distruggere un sacramento, perchè l'uomo non può distruggere l'opera di Dio, adottarono il parere o la sottigliezza del padre Campeggio che diceva poter la Chiesa senza toccare al sacramento sottrarre la materia: e siccome questa consisteva nel contratto, perciò essa potesse dichiararlo nullo; e sottratta così la materia, non distruggere ma impedire il sacramento.

Dall'istesso Pallavicino apparisce, che siccome l'unico scopo del Concilio era quello di stabilire la pubblicità e la autenticità dell'atto, perciò non si aveva cosa in contrario a che potesse essere destinato un notaio per ricevere la dichiarazione alla presenza di due o tre testimoni, e se si è data preferenza al parroco, lo scopo del Concilio è rimasto sempre lo stesso, e la preferenza è stata determinata non dal sacro carattere della persona, ma dalla sua maggiore opportunità.

Ma in ultimo qual è la pena sancita dal Concilio contro i matrimoni clandestini? Testualmente è quella che tali persone si abbiano per inabili contraenti, e che qualunque simil contratto sia nullo ed irritato.

Dalle premesse dilucidazioni emerge chiaro che il Concilio medesimo ha distinto formalmente il contratto dal sacramento; che egli non potendo toccare a questa qualità apertamente riconosciuta anche nei matrimoni clandestini, si rivolge solamente al contratto; che il parroco è destinato a presenziarlo come un qualunque altro depositario della pubblica fede, o come un pubblico ufficiale, o quale testimone qualificato, come dicono i teologi: e che il difetto della sua presenza produce la nullità del contratto di matrimonio come in qualunque altro contratto avviene per difetto di notaio.

Innegabile conseguenza è dunque la sola nullità del contratto: ed in ogni caso, siccome ho detto in principio, parlando il decreto dei matrimoni clandestini, e noi parlando dei matrimoni legittimi, è uno stravolgere apertamente allorchè vuoi applicarlo alla legge in discussione, ed il voler infliggere altra pena che la nullità del contratto è nullameno che un abuso di autorità.

DI CALABIANA. Signori, voi potete essere persuasi che se io insisto ancora pochi momenti ad occupare la vo-

stra attenzione, lo fo per adempire ad un grande obbligo di coscienza.

Io avea protestato da principio di non volere più entrare in discussioni teologiche dacchè già troppe di queste furono svolte. Piaceci però fare ancora due osservazioni: la prima è che trattandosi di validità di sacramento non si può invocare la disciplina della Chiesa. Il contratto santificato dal rito religioso diventa sacramento.

Ora alla Chiesa, non alla potestà civile spetta il determinare e l'ammettere questo sacramento.

La seconda osservazione sta in ciò: una parte del Concilio di Trento prescrive che i matrimoni siano contratti alla presenza del parroco, quindi tuttavolta che io veggio considerato dalla legge civile per legge un matrimonio contratto solamente davanti a testimoni e non alla presenza del parroco, io stimo sempre questo contratto come illecito; poichè se non interviene il rito religioso, la benedizione del Signore a santificare questo vincolo, esso non sarà mai duraturo potrà sempre scindersi nello stesso modo con cui l'autorità civile vuole prescriverlo, e allora ritorneremmo, come disse il senatore Sauli, a quella legge che ci ricondurrebbe al divorzio.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, io metterò ai voti l'emendamento del senatore D'Azeglio, il quale, come è noto al Senato, contiene la clausola obbligatoria del rito religioso.

DE FORNARI. Domando la parola. (Rumori)

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. Non vedo che la materia sia stata abbastanza trattata. Con quest'emendamento verrebbe sconvolto, pregiudicato, e senza abbastanza di cognizione, tutto quello che è stato maturato nella discussione generale.

Osservo in primo luogo che se si adotta un simile emendamento, sarebbe incompleto improvvidamente il desiderio che si ha che il Governo prenda cura della perpetuità della conservazione del matrimonio; come mai si può concepire od approvare che il Governo, il quale deve curare indistintamente la buona morale, il benessere di tutti i coniugi di qualsivoglia religione, si mostri sollecito unicamente di quello dei cattolici?

È vero che è la gran maggioranza dei matrimoni di cui in tal guisa si avrà tutelato la sorte. Ma non è egli un rimprovero grave la parzialità e l'ineguale interessamento in affare di tanto momento? È vero che nelle altre religioni non esiste un accessorio così santificato, così formale come il sacramento nella religione cattolica.

Ma sappiamo noi se anche nelle altre religioni non vi siano mezzi di santificare quest'unione e di renderla più validamente tutelata? Credo che in ogni caso si potrebbe far luogo ad un sotto-emendamento all'emendamento proposto, lo che vorrei fosse maturato, se non da me, dall'ufficio centrale, per vedere se non si possa in ogni caso generalizzare la provvidenza benefica qual ch'ella sia.

Insisto, sotto questo rapporto, acciò venga adeguato, con la possibile imparzialità, il lodevole intento del collega amico mio marchese d'Azeglio.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore De Fornari di notare che senza bisogno di un sotto-emendamento speciale per il quale si estenda anche alle altre comunità religiose la portata di questo emendamento, si può benissimo esso votare, salvo il diritto di fare un articolo addizionale nel quale siano compresi gli altri culti; dimodochè non vi è necessità di aggiungere altro al testo di questo emendamento, o di sospenderne l'adozione. È lecito a qualunque senatore di proporre un se-

condo articolo per il quale, se mai sarà adottato questo sistema per i cattolici, possa anche estendersi agli altri culti riconosciuti o tollerati nel paese.

Mi pare pertanto che la proposta sospensiva non abbia alcun carattere di convenienza.

DE FORNARI. Io non posso acquetarmi, salvo si trovi maniera di generalizzare la disposizione, né vedo la necessità di precipitare una parziale modificazione.

D'AZEGLIO ROBERTO. Farò osservare al mio amico il signor De Fornari, che il motivo che egli adduce è precisamente quello che mi ha indotto a fare la mia proposta, cioè che il Governo dovesse preterire da ogni altra considerazione, come governo cattolico, come governo professante la sola religione dello Stato, e per conseguenza non immischiarsi in determinazioni legislative che riguardano culti non appartenenti allo Stato.

DE FORNARI. Contemplando la questione sotto l'aspetto spiegatomi ora dal collega amico, autore della proposizione, in riguardo alla più speciale tutela che debba il Governo nostro ai connubii cattolici, dichiaro che niuno avrebbe più di me bramato la santificazione dell'unione maritale, bensì desiderandola generalizzata nei modi rispettivamente applicabili; ma contemplando, poichè vuoi, privilegiatamente i matrimoni cattolici, mi è forza rilevare anzi a loro riguardo la difficoltà che vi esiste appunto maggiore, la impossibilità, dico anzi, creata e che ostinatamente vuoi mantenere. E di chi la colpa? D'onde la impossibilità di aderire a mantenere la precedenza, la poiorità al sacramento.

Ciò dipende dal non limitarla a ciò che costituisce propriamente codesta maniera di sublime santificazione, ma aver voluto profittare della predominanza che vi è annessa onde collegarvi ed assorbire al potere ecclesiastico tutte le relative competenze che non gli appartengono, ma di loro natura son proprie del potere secolare, della sovranità territoriale dello Stato, di Cesare. Vaglia il vero. È incredibile, e andrà di più in più riconosciuta e gridata assurda codesta confusione, codesta usurpazione, l'attribuzione al foro ecclesiastico, a questo foro eccezionale che è ora dalle istituzioni nostre abolito, reso impossibile, i giudizi in materie d'interesse privato, civile, su materie segnatamente a cui i giudici non secolari sono e tenersi dovrebbero poiorità e precedenza.

Dico che sorge dunque allo stato delle cose, a riguardo dei connubii cattolici, la impossibilità di rendere obbligatoria la precedenza del sacramento così promiscuato e farne dipendere in tutti i casi la stipulazione civile.

Per queste ragioni mi oppongo all'emendamento che discutete, e persisto a mantenere il dispositivo dell'articolo 1°.

Tutt'atmeno bisognerebbe escogitare maniera, probabilmente non possibile a conciliarsi, di far definire e separare ciò che costituisca puramente il sacramento, onde a questo solo attribuire poiorità e precedenza.

PRESIDENTE. Siccome il discorso pronunziato non contiene che semplici osservazioni senza alcuna formale proposizione, io ritorno alla proposta che aveva avuto l'onore di fare per la votazione cioè dell'emendamento D'Azeglio.

Pregherei quelli i quali intendono di alzarsi per l'approvazione di questo emendamento, di star ritti per qualche tempo, giacchè l'ufficio della presidenza deve contare con molta scrupolosità i voti, prevedendosi che vi sarà una divisione notevole nell'opinione del Senato.

Chi dunque l'approva, voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

(Da alcuni senatori si chiede la controprova.)

I votanti sono 78.

COLLER. Mi permetterò di fare un'osservazione: siccome quest'articolo informa tutta la legge, perchè la votazione sia libera sarebbe meglio venire alla votazione segreta.

PRESIDENTE. Per far luogo a questa votazione vi devono essere otto senatori che ne facciano la domanda.

Chi vuole che si faccia la votazione per isquittinio segreto, si alzi.

(Si alzano più di otto senatori.)

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Io credo contrario al regolamento che dopo che si è fatta una prima prova per alzata e seduta si cambi il metodo di votazione per la controprova; non havvi di ciò esempio in nessuna assemblea.

PRESIDENTE. La controprova chiesta poco fa aveva già sospeso l'effetto della prima prova: perchè tale domanda toglie ogni carattere di cosa giudicata al primo esperimento di votazione.

Adunque io credo che sia lecito al Senato, nel procedere ad una nuova votazione, di attenersi a quella via che più gli talenta; e tanto vale, a creder mio, lo scegliere una controprova come una votazione per squittinio. (Viva agitazione)

Voci varie. Si faccia la controprova.

PRESIDENTE. Del resto, mi rimetto al giudizio del Senato. (Rumori)

RICCI ALBERTO. (Con forza) Si faccia la controprova.

NICOLA. Io credo che si debba procedere alla controprova, poichè colui il quale ha votato in un senso, ha diritto di conoscere e vedere del pari coloro che voteranno in un altro; quindi la controprova vuol esser fatta nello stesso modo che seguì la prova.

Solo nel caso di dubbio potrebbe aver luogo la surrogazione di un altro esperimento.

Queste proposte si potevano far prima, ma una volta stabilito il modo della votazione la controprova non può dalla prova differire.

DI VESME. Dieci senatori hanno facoltà di domandare la votazione segreta, ma a norma dello Statuto questo non basta, è ancora necessario che la domanda sia dal Senato adottata.

PRESIDENTE. Questo è un altro genere di votazione; la votazione di cui parla lo Statuto è quella delle sedute segrete, le quali nulla hanno di comune con le votazioni per squittinio, per cui, secondo il regolamento, basta la richiesta di otto senatori.

DI POLLONE. Io pregherei il senatore Di Vesme di leggere l'articolo 54.

PRESIDENTE. Ripeto che la votazione segreta di cui parla il senatore Di Vesme è quella che si fa a porte chiuse, nella quale si escludono gli ascoltanti delle tribune. (Rumori)

ALFIERI. Io credo che l'articolo 54 non sia ancora quello che risolve la questione; ma vi ha l'articolo 56, che dice:

« Il voto per alzata e seduta è compiuto quando la maggioranza risulta evidentemente dalla prova fattane. Si procede alla controprova quando rimane dubbio il risultato della prima prova, ovvero quando essa è domandata. »

Qui è stata domandata e deve aver luogo.

Io poi non credo che assolutamente questo modo di prova debba escludere quello dello squittinio segreto. In conseguenza in quanto a me desidero che si faccia la controprova per alzata e seduta, essendo bene che ciascuno dimostri apertamente la propria opinione. Desidero poi che si faccia la seconda prova per isquittinio segreto, acciò sia confermato

il voto in un modo più assoluto, più accertato; e tanto più desidero che abbia luogo questa seconda prova in quanto che ci troveremo in una singolarissima questione: suppongasi che il principio della legge contenuto nell'articolo 1° non sia ammesso che ad uno o due voti di maggioranza, cosa che può succedere...

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola...

ALFIERI. Mi lasci finire...

La legge essendo composta di 75 articoli, potrebbe accadere che, accettato il principio, un articolo d'importantissima applicazione fosse poi rigettato, e così non rimanesse fuorchè il principio ed il fine della legge. Onde è da desiderarsi che la maggioranza del Senato sia ben constatata, e perchè ciò segua, mi pare necessario che oltre al voto già conosciuto, si proceda allo squittinio segreto.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo, anche per ischiarimento del Senato, far conoscere che il voto, per giudizio dell'uffizio, mi risultò alquanto equivoco; da questa parte (*Accennando a destra*) i segretari mi dissero che vi sono voti 35; da questa (*Accennando a sinistra*) mi si dice che se ne numerarono 38; dimodochè, anche per questa ragione, essendo proprio il caso della dubbietà del risultamento, pare essere conveniente di fare l'uno o l'altro esperimento.

La parola è al senatore Alberto della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Io non intendo d'esser preso per quello ch'io non sono: perciò io debbo dire francamente che ho già detto al principio di questa seduta che io abbandonava la questione sospensiva, ma che persisteva nella mia opinione d'inopportunità; per conseguenza mi astengo dal votare nè pro, nè contro la legge.

Molte voci. È inutile! è inutile! (Rumori)

(Il senatore Alberto della Marmora lascia il suo stallo, ed entra nella loggia destinata ai membri della Camera elettiva.)

Alcune voci. Stia al suo posto!

ALFIERI. Siamo in una condizione così anormale rispetto al regolamento, il quale proibisce la discussione fra l'una e l'altra prova, che bisogna farla cessare il più presto che si può.

DI COLLEGNO GIACINTO. Nessuno può parlare fra due prove, salvo per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Faccio la controprova.

Chi vuol figgere l'emendamento D'Azeglio, sorga.

(I segretari numerano i senatori.)

GIULIO. Sono ritti quaranta senatori.

PRESIDENTE. Secondo la controprova, l'emendamento sarebbe rigettato.

Si passa ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

RICCI ALBERTO. Bisogna prima interpellare il Senato se intende procedere al voto segreto.

PRESIDENTE. Vi sono otto senatori che l'hanno chiesto, e tanto basta.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

L'articolo 24 del regolamento dice:

« Salvo il voto sulla legge intera, al quale si procede sempre per mezzo di appello nominale e squittinio segreto, il Senato esprime il suo voto per alzata e seduta, salvo che trattandosi di articoli di legge, di emendamenti o d'ordini del giorno, otto membri dimandino il voto per divisione, od il voto per appello nominale e squittinio segreto. »

ALFIERI. Legga l'articolo 56...

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Ora dunque sono due votazioni conformi e la maggioranza esiste.

PRESIDENTE. Io credo che sia dignità della Camera di procedere allo squittinio segreto quando v'ha chi lo domanda; del resto io mi riferisco al voto del Senato.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Dalla votazione per alzata e seduta non c'è equivoco; i votanti sono 78, e 40 furono numerati aver votato contro l'emendamento del senatore D'Azeglio. Il solo pericolo a cui si esporrebbe il Senato passando allo scrutinio segreto nel caso che ne riuscisse un diverso risultato, sarebbe di far credere che vi sono senatori che in pubblico hanno dato un voto ed in segreto un altro. (*Bene! — Rumori*)

PALLAVICINO MOSSI. Onde evitare questo dubbio, io propongo che per autenticare la verità del voto, si faccia la votazione per divisione.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Anche il voto per divisione deve aver luogo nel caso che i segretari non sieno stati in grado di ben numerare i votanti; ma nel nostro caso 40 voti furono numerati, e non solo dai segretari ma da tutti. Ora non vi può essere dubbio che 40 sia maggioranza su 78.

Io lo ripeto: il Senato si espone a mancare di dignità nel caso che la votazione segreta fosse contraria al voto per alzata e seduta.

PALLAVICINO MOSSI. Io domando il voto per divisione, così sparisce intieramente il pericolo.

Bisogna che questo voto sia certo; egli è indubitato che dal computo dei voti che si è fatto non risultò analogo tutte le due volte...

RICCI ALBERTO. Il giudice è l'uffizio...

PRESIDENTE. Ella ora non ha la parola.

PALLAVICINO MOSSI. Io dico che la questione sta nel vedere se veramente il voto del Senato sia quello che con molto dubbio è stato annunziato da un lato e dall'altro della presidenza del Senato. Certamente qualche dubbio è rimasto perchè non si è mai veduto in questo consesso pronunciare o dichiarare il risultato della votazione con tanta esitazione...

Voci. No! no! (Rumori prolungati)

PALLAVICINO MOSSI. Dunque, qui si tratta di conoscere la verità. Si dubita egli che qualcheuno possa mancare di coraggio nel voto pubblico e che voglia coprire il suo timore col voto segreto? Io faccio sparire questa difficoltà e domando che si proceda ai voti per divisione; questo voto è pubblico.

RICCI ALBERTO. Ripeto che giudice del voto del Senato è solo l'uffizio della presidenza.

L'uffizio ha la prima volta giudicato che l'emendamento era rigettato.

Voci. No! no!

RICCI ALBERTO. Confermava questa decisione la controprova. Quindi io dico che l'opinione individuale di nessun senatore può equivalere a quella dell'uffizio, il quale è giudice nato, stabilito dal regolamento per stabilire i voti; quando esso ha pronunziato, non vi è più mezzo di rinvenire sui voti dichiarati legalmente emessi.

PRESIDENTE. A chiarimento di una questione, che è questione ad un tempo di dignità e di buona fede, parlamentare debbo dire che allorquando ho avuto l'onore di proporre la controprova, ciò facevasi sotto l'impressione che pareva divisa dall'intero Senato, della proposizione fatta dal marchese Alfieri, il quale consigliava che si facesse pure la controprova perchè in questo modo venisse poi chiaro a risultare se vi fu nella prima prova quell'equivoco che si diceva esservi nato,

quivoco che maggiormente venne a risultare dopo che il senatore La Marmora, il quale pubblicamente sostenne un'opinione favorevole all'emendamento, rimase poi assiso allegando che non voleva punto votare. Aggiungeva però ad un tempo il senatore Alfieri che tale controprova poteva essere seguita dallo squittinio come ultimo e decisivo esperimento.

Per ciò poi che riguarda la buona fede della votazione, io debbo soggiungere che quando il marchese Alfieri parlò della controprova e del successivo squittinio, il Senato non ebbe a fare la menoma replica, falchè parve al presidente fossevi un tacito assenso per l'uno e per l'altro esperimento.

Le parole perciò che ho avuto l'onore di pronunziare dovevano intendersi parole di riserva e condizionate; e perciò non si può dire che vi fosse cosa giudicata, sino a che l'uno e l'altro esperimento fosse compiuto.

Conchiudo rappresentando alla Camera, che non è solo qui questione di dignità, ma anche di buona fede, le cui attestazioni deggono sempre reciprocamente dai due lati della Camera essere contraccambiate.

Una voce. Fu colla condizione della votazione segreta.

Altra voce. Si è accettata la controprova.

(*Vari senatori si alzano scambiandosi a vicenda diverse parole.*)

RICCI ALBERTO. Nella votazione seguita i votanti erano 78; 40 voti formavano la maggioranza.

PRESIDENTE. Non erano più 78; erano 77 o 76.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Meglio ancora.

DI PAMPARATO. Se io mi sono astenuto dal votare, non si deve ascrivere nè ad incertezza e tanto meno a timidezza. Ciò non è il mio carattere abituale; mi astenni dalla votazione, non perchè io non aderissi al principio dell'emendamento proposto dal marchese d'Azeglio, ma bensì perchè credeva che questo traesse seco confusione e procrastinamento nel votare la legge. Onde mi astenni perchè credeva che se un maggior numero di senatori si fosse astenuto, probabilmente sarebbe passata la legge: per conseguenza qualunque votazione si faccia o per divisione, o per scrutinio segreto, mi astengo come mi sono astenuto.

PRESIDENTE. Bisogna che i senatori sappiano, che qualunque persona voglia astenersi dal votare, o deve prima dichiararlo o allontanarsi dalla Camera. Del resto metterò ai voti la votazione segreta.

Voci. La divisione. . .

D'ORIA. Domando la divisione scoperta.

PRESIDENTE. La divisione scoperta?

D'ORIA. Rispondendo sì o no.

PIEZZA. Parmi che non facciamo qui che perder tempo. Io non so capire come si possa tornare a votare quello che risultava votato ad una maggioranza di 40 voti sopra 76. Oltre che coloro che volessero votare contro la legge ne avranno mille occasioni nella votazione dei numerosi articoli che seguono, questi articoli potendo essere respinti qualora esista una maggioranza ostile al progetto, io non vedo per quale ragione si voglia ritornare sovra questa votazione con pura perdita di tempo.

DE FORNARI. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. È stato deciso; è stato deciso in modo solenne, in modo sicuro, ed è risultata la reiezione iterativamente mediante la controprova; il risultamento in quest'ultimo modo è decisivo ed irrettrabile ove non risulti dubbio a giudizio dell'uffizio. Si noti che nel fare la controprova i membri sono avvertiti di fare attenzione e di mantenersi in posizione; i membri dell'uffizio della presidenza procedono alla enumerazione con massima attenzione.

Io credo pertanto che non si possa reclamare una seconda votazione, che la reiezione dell'emendamento sia decisa ed appoggiata.

PRESIDENTE. Chi così parla pare non voglia tenere alcun conto di quanto avvertiva il presidente poco fa, avendo egli annunziato che questa votazione avea avuto luogo colla riserva di un terzo esperimento per scrutinio segreto.

Del resto, dove è cotesta, bisogna che vi sia un giudice, e giudice non può essere il presidente, ma il Senato stesso.

Dunque metto ai voti la proposizione se si debba o no passare allo scrutinio segreto.

Chi crede che si debba passare allo scrutinio segreto, sorga.

(*I senatori si levano confusamente.*)

D'ORIA. Non abbiamo inteso bene.

PRESIDENTE. Non è per mancanza d'aver parlato chiaro. Si tratta di decidere se il Senato deve o no passare al terzo esperimento dello scrutinio segreto, che il Senato erasi tacitamente riservato nel votare la controprova.

Chi crede che si debba passare a questo scrutinio segreto, voglia levarsi.

(*Il Senato non adotta.*)

Dunque deve mettersi ai voti l'articolo 1° della legge.

Prego i signori senatori di non uscire.

L'articolo 1° della legge secondo il progetto della Commissione è così concepito:

« Art. 1. La legge civile considera il matrimonio unicamente nei suoi rapporti colla società civile, lasciando intatti i doveri che la religione impone.

« In questo rispetto essa determina la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti civili del contratto e le norme di competenza dei relativi giudizi. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, io lo porrò ai voti.

Chi approva l'articolo 1° della legge, si rizzi.

(*I voti favorevoli nella prova risultano 38, i contrari nella controprova risultano 39 sopra 77 votanti.*)

(*Il Senato rigetta l'articolo.*)

(*I senatori abbandonano i loro stalli.*)

Non bisogna dare maggior portata a questa votazione di quella che ella abbia effettivamente.

Il Senato sa che per le disposizioni dello Statuto è vietato di giudicare di una legge senza la votazione particolareggiata degli articoli. Altro non si è fatto che rigettare il primo articolo della legge.

Per conseguenza io debbo convocare il Senato per domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.